

**REGOLAMENTO (UE) 2015/2192 DEL CONSIGLIO****del 10 novembre 2015****relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania <sup>(1)</sup> («accordo di partenariato»).
- (2) L'ultimo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato è giunto a scadenza il 16 dicembre 2014.
- (3) Il 10 luglio 2015 l'Unione e la Repubblica islamica di Mauritania hanno siglato un nuovo protocollo <sup>(2)</sup> dell'accordo di partenariato («protocollo»). Il protocollo conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle zone di pesca soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica islamica di Mauritania.
- (4) Il 10 novembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2191 <sup>(3)</sup> relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo.
- (5) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del protocollo.
- (6) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio <sup>(4)</sup>, se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. Tale termine dovrebbe essere fissato dal Consiglio.
- (7) L'articolo 14 del protocollo prevede la possibilità di applicarlo a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.
- (8) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data della firma del protocollo,

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (cfr. la pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/2191 del Consiglio, del 10 novembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

